

ALLEGATO XXVI

PRESCRIZIONI PER LA SEGNALETICA DEI CONTENITORI E DELLE TUBAZIONI

1. I recipienti utilizzati sui luoghi di lavoro e contenenti sostanze o miscele¹⁹ classificate come pericolose conformemente ai criteri relativi a una delle classi di pericolo fisico o di pericolo per la salute in conformità del [Regolamento \(CE\) n. 1272/2008](#) nonché i recipienti utilizzati per il magazzinaggio di tali sostanze o miscele pericolose²⁰ e le tubazioni visibili che servono a contenere o a trasportare tali sostanze o miscele pericolose²¹ devono essere etichettati con i pertinenti pittogrammi di pericolo in conformità di tale regolamento.

Il primo comma non si applica ai recipienti utilizzati sui luoghi di lavoro per una breve durata né a quelli il cui contenuto cambia frequentemente, a condizione che si prendano provvedimenti alternativi idonei, in particolare azioni di informazione e/o di formazione, che garantiscano un livello identico di protezione.

L'etichettatura di cui al primo comma può essere:

- sostituita da cartelli di avvertimento di cui all'[ALLEGATO XXV](#) che riportino lo stesso pittogramma o simbolo; se non esiste alcun cartello di avvertimento equivalente nella [sezione 3.2 dell'allegato XXV](#), deve essere utilizzato il pertinente pittogramma di pericolo di cui all'allegato V del [Regolamento \(CE\) n. 1272/2008](#);
- completata da ulteriori informazioni, quali il nome e/o la formula della sostanza o miscela pericolosa²² e dai dettagli sui rischi connessi;
- completata o sostituita, per quanto riguarda il trasporto di recipienti sul luogo di lavoro, da cartelli che siano applicabili in tutta l'Unione per il trasporto di sostanze o miscele pericolose^{23, 24}.

Richiami all'Allegato XXVI, punto 1:

- [ALL. XXIV, punto 12](#) - [ALL. XXVI, punto 3](#) - [ALL. XXVI, punto 4](#) - [ALL. XXVI, punto 5](#)

2. La segnaletica di cui sopra deve essere applicata come segue:

- sul lato visibile o sui lati visibili;
- in forma rigida, autoadesiva o verniciata.

Richiami all'Allegato XXVI, punto 2:

- [ALL. XXVI, punto 4](#)

3. All'etichettatura di cui al [punto 1 che precede](#) si applicano, se del caso, i criteri in materia di caratteristiche intrinseche previsti all'[ALLEGATO XXV, punto 1.4](#) e le condizioni di impiego di cui all'[ALLEGATO XXV, punto 2](#), riguardanti i cartelli di segnalazione.

Richiami all'Allegato XXVI, punto 3:

- [ALL. XXVI, punto 4](#)

4. L'etichettatura utilizzata sulle tubazioni deve essere applicata, fatte salvi i [punti 1, 2 e 3](#), in modo visibile vicino ai punti che presentano maggiore pericolo, quali valvole e punti di raccordo, e deve comparire ripetute volte.

5. Le zone, i locali o gli spazi utilizzati per il deposito di quantitativi notevoli di sostanze o miscele pericolose devono essere segnalati con un cartello di avvertimento appropriato, conformemente all'[ALLEGATO XXV, punto 3.2](#), o indicati conformemente al [punto 1](#) del presente allegato, tranne nel caso in cui l'etichettatura dei diversi imballaggi o recipienti stessi sia sufficiente a tale scopo.

Se non esiste alcun cartello di avvertimento equivalente nella [sezione 3.2 dell'allegato XXV](#) per mettere in guardia dalle sostanze chimiche o miscele pericolose, occorre utilizzare il pertinente pittogramma di pericolo, di cui all'allegato V del [Regolamento \(CE\) n. 1272/2008](#) del Parlamento europeo e del Consiglio.

I cartelli o l'etichettatura di cui sopra vanno applicati, secondo il caso, nei pressi dell'area di magazzinaggio o sulla porta di accesso al locale di magazzinaggio.²⁵

Richiami all'Allegato XXVI:

- [Art. 163, co. 1](#) - [Art. 163, co. 2](#) - [ALL. XXIV, punto 1.1](#) - [ALL. XXIV, punto 2.1.2](#)

¹⁹ Modifica introdotta dal Decreto Legislativo 15 febbraio 2016, n. 39 (GU n.61 del 14/03/2016, in vigore dal 29/03/2016).

²⁰ Modifica introdotta dal Decreto Legislativo 15 febbraio 2016, n. 39 (GU n.61 del 14/03/2016, in vigore dal 29/03/2016).

²¹ Modifica introdotta dal Decreto Legislativo 15 febbraio 2016, n. 39 (GU n.61 del 14/03/2016, in vigore dal 29/03/2016).

²² Modifica introdotta dal Decreto Legislativo 15 febbraio 2016, n. 39 (GU n.61 del 14/03/2016, in vigore dal 29/03/2016).

²³ Modifica introdotta dal Decreto Legislativo 15 febbraio 2016, n. 39 (GU n.61 del 14/03/2016, in vigore dal 29/03/2016).

²⁴ Sezione così modificata dal Decreto Legislativo 15 febbraio 2016, n. 39 (GU n.61 del 14/03/2016, in vigore dal 29/03/2016).

²⁵ Sezione così modificata dal Decreto Legislativo 15 febbraio 2016, n. 39 (GU n.61 del 14/03/2016, in vigore dal 29/03/2016).